

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA NEL PROCEDIMENTO

DI RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

udienza del 7 settembre 2010

L' **A.D.U.C. - Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori** (d'ora innanzi "Aduc"), con sede in Firenze, Via Cavour 68, in persona del legale rappresentante p.t., Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle (BA) il 20 febbraio 1953, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Emmanuela Bertucci e Avv. Claudia Moretti del foro di Firenze e domiciliata per la presente causa presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Tulli in Viterbo, via I Maggio, 4 come da mandato in calce al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0552302452

- resistente

contro

Mega Trends Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Michele Guerriero e Alfredo Trotta del foro di Viterbo

-reclamante

IN FATTO

– Con atto notificato in data 26 febbraio 2010, Megatrends Srl chiedeva, con ricorso ex. art. 700 c.p.c., la eliminazione e rimozione del forum internet intitolato "megatrends pomezia" pubblicato sul sito web dell'associazione Aduc (<http://www.aduc.it>);

–La resistente si costituiva in giudizio, **con comparsa di risposta che qui si intende integralmente richiamata e che forma parte del presente atto**, e all'udienza del 17 marzo 2010 il Giudice, previa discussione delle parti, si riservava;

–con provvedimento del 15 aprile 2010 il Giudice scioglieva la propria riserva, rigettando integralmente il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da Megatrends Srl e

condannando controparte al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 1600,00 oltre 12,5%, Iva e Cap come per legge;

– Megatrends impugnava il provvedimento giudiziale, pertanto il Tribunale di Viterbo in composizione collegiale fissava l'udienza del 7 settembre 2010;

–Con il presente atto Aduc - Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori, difesa come in epigrafe, si costituisce in giudizio.

Con l'ordinanza impugnata il giudicante ha rigettato tutte le istanze cautelari di rimozione e censura del forum “megatrends pomezia” proposte da controparte sia in un punto di *fumus boni iuris* che di sussistenza del *periculum in mora*, ripercorrendo punto per punto le singole censure mosse da Megatrends Srl e motivando ampiamente ogni singolo passaggio logico giuridico, in una ricostruzione finale della vicenda e delle ragioni del provvedimento stesso che tiene conto sia del diritto di espressione e critica dei consumatori-utenti, sia del diritto all'onore e alla reputazione dei singoli, ritenendo che nel caso concreto non vi fosse lesione alcuna a danno del ricorrente.

In modo estremamente analitico ed equilibrato il Giudice di prime cure giunge, in sintesi, alle seguenti conclusioni:

- Un forum web non e' assimilabile alla stampa, posto che e' un luogo virtuale in cui gli utenti si scambiano opinioni sui piu' svariati argomento (consumeristici nel caso di specie) senza alcuna pretesa giornalistica: **gli utenti di un forum non “fanno informazione” ma semplicemente “si scambiano opinioni”**. Essendo questa la natura e finalita' dello strumento contestato, il Giudice richiama l'autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione che correttamente ha escluso l'applicazione delle relative norme sull'editoria e la stampa ai forum e newsgroup su internet. Tanto piu' che esiste altra fonte legislativa in materia. In applicazione dell'art. 17 d.lgs. 70/2003 il Giudice ha, dunque, ritenuto che il gestore del sito internet non abbia una responsabilita' preventiva in ordine a cio' che gli utenti pubblicano sul forum, ma che – su segnalazione dell'interessato che si

ritiene diffamato – ha l'onere di provvedere alla cancellazione delle espressioni diffamatorie;

- **Aduc ha operato correttamente e tempestivamente**, attivandosi – così' come la normativa prevede – appena richiesta per eliminare le espressioni potenzialmente lesive;
- Il forum del quale si chiede l'oscuramento, **in ogni caso, non contiene espressioni diffamatorie**, dunque l'istanza cautelare era carente in punto di *fumus boni iuris*;
- Non sussiste, peraltro e pertanto, alcun *periculum in mora*, **non potendo un forum internet essere oscurato per il solo fatto che qualcuno potrebbe, in futuro, pubblicarvi espressioni offensive.**

L'atto di reclamo presentato da controparte si fonda su due motivazioni:

- 1) Ha errato il Giudice nel non ritenere Aduc responsabile in via preventiva;
- 2) Ha errato il Giudice non considerando diffamatorio l'intero forum di per se', e limitandosi invece a verificare che i singoli messaggi e le singole espressioni postate dagli utenti non fossero diffamatori.

Sulla responsabilita' di Aduc

Premesso che la diffamazione e' tale sia che venga compiuta a mezzo stampa sia che venga commessa online (e ne' Aduc ne' il giudicante hanno affermato il contrario), **la normativa vigente distingue** la responsabilita' del direttore di testata giornalistica da quella del gestore di un forum web. La prima e' disciplinata dalla legge sull'editoria secondo la quale il direttore di testata ha un obbligo di controllo preventivo su quanto verra' pubblicato sul giornale (sia esso cartaceo o online); la seconda e' disciplinata dal d.lgs. 70 del 2003, che all'art. 17 **prevede** che il gestore di un sito internet sia responsabile di quanto scritto da terzi nei forum presenti sul proprio sito se non provveda ad eliminare i commenti lesivi segnalati dal soggetto che si ritiene diffamato (d.lgs. n. 70 del 2003, art. 17). La normativa applicabile – e la *ratio* ad essa sottesa – sono stati oggetto di ampia trattazione nella comparsa di risposta nel procedimento di

primo grado, **cui rimandiamo e che qui' si intende integralmente richiamata e riprodotta.**

Le censure che controparte muove al provvedimento in punto di responsabilita' sono, del resto, poco chiare e confusionarie, posto che inizialmente si afferma la sussistenza di una responsabilita' preventiva dell'Aduc sui commenti che gli utenti pubblicano sul forum, salvo poi – a conclusione delle proprie argomentazioni - dire esattamente il contrario: *“Non v'e' dubbio, pero' che la segnalazione di un illecito, determini una diretta assunzione di un onere di controllo che, se omesso, involge necessariamente ad una responsabilita'”* (atto di reclamo p. 6). Controparte stessa pare dunque confondere le proprie stesse argomentazioni, posto che inizialmente sostiene una responsabilita' preventiva salvo poi ammettere che il gestore del sito deve attivarsi *“su segnalazione”* quindi successivamente alla richiesta del potenziale diffamato (Megatrends), come Aduc ha fatto e il giudice ha correttamente ritenuto. Apodittiche e suggestive paiono poi le asserzioni secondo cui il giudice avrebbe, con il proprio scellerato provvedimento, considerato *“la rete come una sorte di zona franca in cui non si applichi la regolamentazione giuridica”* (pag. 7 atto di reclamo), contribuendo all'evoluzione di una inaccettabile *“anarchia del web”* (pag. 9 atto di reclamo). Affermazioni, queste, assolutamente fuori contesto ed erronee.

Invero, il giudice ha puntualmente ricostruito sia il quadro normativo che giurisprudenziale in materia, concordando con la giurisprudenza maggioritaria di Cassazione e di merito. Sul punto, per brevità espositiva, richiamiamo la corposa mole di giurisprudenza analizzata e citata nella comparsa di risposta di primo grado, cui ci si riporta e che qui si intende integralmente trascritta, limitandoci a dare in questa sede conto solo dei piu' recenti aggiornamenti giurisprudenziali.

In un recente provvedimento su reclamo cautelare - emesso in caso quasi identico a quello per cui e' causa fra due societa', che chiedevano la censura di un forum internet, e Aduc (doc. 1) – il Tribunale di Firenze in composizione collegiale (ordinanza del 22 febbraio 2010 nel procedimento n. 899/2010) ha affrontato analiticamente il tema della responsabilita' del gestore del sito rispetto ai commenti

pubblicati nei propri forum:

*“Ad avviso del collegio in relazione alle dichiarazioni scritte da utenti della rete sui forum ospitati all'interno di siti internet **non puo' applicarsi la responsabilita' del direttore responsabile per omissione del controllo sul contenuto**. Il forum non e' una pubblicazione con una propria identita' editoriale quale puo' essere un media a mezzo stampa, una trasmissione radiotelevisiva giornalistica. Un forum e' un luogo aperto, accessibile per chiunque, uno spazio dove la comunicazione fra soggetti si realizza senza mediazione se non quella tecnica. E' una bacheca della piazza virtuale sulla quale il controllo in entrata non e' materialmente possibile se non a prezzo del sacrificio della sua preziosa qualita'. Per tale ragione sul forum il responsabile del sito non puo' effettuare un filtro preventivo sul contenuto della comunicazione come imposto invece dalla legge sull'editoria per le pubblicazioni diffuse anche con il mezzo elettronico. Perche' il sito e' si' un prodotto editoriale, ma al suo interno ospita luoghi, spazi autogestiti, alcuni dei quali non permettono un controllo immediato delle comunicazioni che una volta entrate sono immediatamente destinate e raggiungibili dal pubblico della rete. E' proprio il caso dei forum aperti ai visitatori del sito. In questo senso si e' orientata la Cassazione penale (Cass. sez. III penale, 10535/09) ove la Corte esclude che i forum possano inquadarsi nelle pubblicazioni editoriali ed ove afferma che vadano assimilati ad un'area, ad uno spazio liberamente e direttamente accessibile. **Ad avviso del collegio non ne consegue che sul titolare del sito che ospita il forum non gravi alcuna responsabilita' ma solo che tale responsabilita' non sia tale da imporre un filtro preventivo.** [...] Per tali ragioni il collegio ritiene insussistente il diritto alla chiusura immediata del forum concernente la propria attivita' commerciale. Sussiste in astratto il diritto ad ottenere dal gestore del forum, nel caso di specie Aduc, l'intervento di cancellazione dei messaggi diffamatori rispetto ai quali, benché sollecitata dalla parte interessata che ha l'onere di individuarli singolarmente, essa non abbia provveduto alla eliminazione”.*

Quanto alla ordinanza citata da controparte a sostegno delle proprie ragioni, (Tribunale di Firenze, ordinanza del 13 ottobre 2009, emessa nel procedimento n. 12706/09), **essa e' stata sovvertita** dal Tribunale di Firenze in composizione collegiale che ha accolto il reclamo presentato da Aduc, conformandosi all'orientamento della Corte di Cassazione (Tribunale di Firenze in composizione collegiale, ordinanza del 22 aprile 2010 nel procedimento di reclamo n. 17766/2010

(doc. 2)).

Conforme all'orientamento della Suprema Corte anche la piu' recente giurisprudenza penale di merito che compiutamente analizza la differenza fra "prodotto editoriale" e "forum":

"Deve, a questo punto, essere esaminato se il portale che fornisce connettività ai "newsgroup" o ne agevola la divulgazione sia assoggettato alla normativa sulla stampa (Legge 8 febbraio 1948, n. 47) o alle disposizioni in materia di editoria e prodotti editoriali (Legge 7 marzo 2001, n. 62). La normativa richiamata si applica al "prodotto editoriale" che deve essere inteso come il "prodotto realizzato ... su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico". E' pur vero che le previsioni costituzionali dovrebbero essere interpretate in senso evolutivo per adeguarle alle nuove tecnologie sopravvenute ed ai nuovi mezzi di espressione del libero pensiero, ma da questo principio non può discendere che i nuovi mezzi di comunicazione del pensiero (newsletter, blog, forum, newsgroup, mailing list, chat o messaggi istantanei) possano indistintamente essere inclusi nel concetto di stampa ai sensi dell'art. 21 della Costituzione prescindendo dalle caratteristiche e specifiche di ciascuno di essi. I messaggi lasciati su un forum di discussione (che, a seconda dei casi, può essere aperto a tutti indistintamente, o a chiunque si registri con qualsiasi pseudonimo, o a chi si registri previa identificazione) se sono equiparabili ai messaggi che possono essere lasciati in una bacheca (sita in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, o privato) costituiscono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche mezzi di divulgazione di informazioni, ma non rientrano nel concetto di stampato o prodotto editoriale e ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale. Secondo la giurisprudenza non rientrano nella nozione di "stampato" o di "prodotto editoriale" gli interventi che vengano effettuati su un "forum" di discussione aperto nell'ambito di un sito informatico, con riguardo ai quali, pertanto, non può trovare applicazione il disposto di cui al comma 3 dell'art. 21 cost. ma soltanto quello di cui al comma 1 dello stesso articolo, che tutela genericamente la libertà di manifestazione del pensiero (Cassazione penale, sez. III , 11 dicembre 2008, n. 10535)."

(Tribunale di Isernia, Ordinanza di archiviazione del 04.06.2010. Doc. 3).

In questo quadro la sentenza penale citata da controparte, Tribunale penale di Firenze, sent. n. 982/09, che appartiene ad un orientamento minoritario, e' stata molto criticata

dalla dottrina, che l'ha definita "opinabile dictum" (<http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=832>) poiché in quel caso il giudicante ha ommesso una ricostruzione completa della normativa di settore "dimenticandosi" dell'esistenza del decreto legislativo n. 70 del 2003.

Per concludere sul punto, e per mero scrupolo difensivo, occorre chiarire due ulteriori imprecisioni contenute nell'atto di reclamo:

- il forum "megatrends pomezia" non è, come erroneamente ritiene controparte (pag. 2 del reclamo) stato "attivato" da Aduc, ma è stato aperto da un utente, corrispondente al nickname "Gennaro" che ha inserito il primo intervento. Tutti i forum presenti nella sezione "Di' la tua" del sito dell'Aduc vengono aperti direttamente dagli utenti cui interessa un determinato tema e ciò è facilmente riscontrabile visitando il sito internet: chiunque può aprire un forum su un nuovo argomento, dargli il titolo e scrivere il primo intervento;
- Ancora, il forum non è, come sostiene erroneamente controparte, un luogo in cui scrivere domande per ottenere risposte mirate (pag. 4 atto di reclamo). Il forum contiene solo i commenti degli utenti. Vi è poi altra sezione del sito "cara Aduc", che qui non interessa e che non riguarda il presente giudizio, nella quale gli utenti pongono dei quesiti cui gli operatori Aduc rispondono;
- Da ultimo, chi scrive nei forum online non è "anonimo". Sul punto, per evitare di ripetersi, si rimanda all'estesa trattazione compiuta nella comparsa di risposta nel procedimento di primo grado.

Sul contenuto del forum

Anche il secondo motivo di doglianza poco si discosta da quanto già ampiamente trattato in sede di primo grado, e questa difesa si riporta a quanto già detto nella relativa comparsa di costituzione e risposta, che qui si intende integralmente richiamata e riportata, sia per quanto concerne il contenuto dei forum, sia in merito alla questione del presunto anonimato degli utenti del forum.

Si ritiene tuttavia indispensabile analizzare quello che a nostro avviso è il "cuore"

dell'intero reclamo. Con il secondo motivo di doglianza controparte lamenta che il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto "limitarsi" a verificare se il forum contenesse espressioni diffamanti, ma avrebbe dovuto guardare – piuttosto – all'intero "contesto del forum", questo sì, parrebbe, diffamante.

Ora, controparte esordisce nel proprio atto prendendo formalmente le distanze da atteggiamenti di sapore censorio "*il ricorso cautelare promosso dalla Megatrends srl non era certamente volto a limitare in alcun modo il diritto di espressione, con ciò non volendo pretendere che il provider assuma la figura di censore*" (pag. 6 atto di reclamo), **eppure l'oggetto della presente domanda giudiziale e' proprio la censura, la rimozione dal web di un forum nel quale gli utenti consumatori esprimono le proprie critiche, prevalentemente negative, sull'operato della societa' stessa. Quello che Megatrends ha chiesto al giudice di prime cure, e chiede oggi al Collegio e' che venga eliminato il "messaggio" negativo sulla societa' stessa (pagg. 10 e 11 atto di reclamo), cioe' l'intero forum.**

Ad avviso di questa difesa, **i messaggi contenuti nel forum sono certamente di critica negativa – che non puo' assolutamente essere vietata in un Paese democratico – ma mai diffamanti, e il tentativo di Megatrends di ridurre al silenzio chi non fa pubblicita' positiva alla societa' e' inaccettabile e degno solo di un regime totalitario!**

Di pari avviso il Giudice di prime cure, che ha letto l'intero forum e decretato la sua non lesivita' dell'immagine dell'azienda: "*[...] leggendo gli scritti pubblicati sul forum allegati da entrambe le parti relative alla societa' ricorrente, emerge chiaramente ancora una volta come quelle espresse siano opinioni, complessivamente non positive, ma comunque tali, senza alcuna pretesa di informazione. Nello specifico, i detti scritti pur manifestando opinioni critiche non paiono avere un contenuto offensivo o diffamatorio che travalichi il diritto di espressione ed anche di critica dell'utente e del consumatore. [...] Non rinvenendosi al momento alcuna lesione dell'immagine della societa', o comunque un travalicamento del diritto di espressione e di critica dei singoli, rappresenterebbe certamente una limitazione del diritto di*

consumatori ed utenti ad un libero confronto la chiusura del forum [...]”.

Aduc, e questa difesa, contestano fermamente le istanze di **Megatrends che chiede a questo Collegio di inibire ai cittadini l'uso di un forum per dibattere, nei limiti del diritto di espressione e critica, dell'operato di una azienda.** Se valessero le richieste delle aziende che non intendono udir parlare di loro in termini negativi, potremmo dire addio alle associazioni dei consumatori, ai blog e forum internet, poiche' cosi' **facendo il dibattito stesso sarebbe ridotto al silenzio e alla costante censura.** Con cio' non ne deriverebbe solo un grave pregiudizio per Aduc, ma soprattutto **una ferita alla liberta' di espressione e circolazione di informazione fra consumatori,** oggi unica arma effettiva contro la disinformazione -anche giuridica- **del cittadino medio,** resa grave da un sistema complesso, cavilloso e burocratico dal quale il singolo cittadino e' incapace di difendersi. **La censura che se ne vorrebbe in questa sede, comporterebbe la fine di uno strumento prezioso, l'unico libero non manipolato ne' filtrato da chi ne ha l'interesse e il potere, in grado di aiutare l'utenza a difendersi da se' cosi' come a responsabilizzarsi, a conoscere i propri diritti tanto quanto i propri doveri, a comprendere i gangli del sistema giuridico in cui si muovono i propri rapporti. A renderlo in definitiva cittadino piu' consapevole della propria azione e dunque socialmente piu' maturo.**

Per concludere, non e' dunque vero che il giudice ha ritenuto non responsabili i gestori di siti internet che ospitano forum; egli ha ritenuto, nel caso di specie, non sussistente la responsabilita' dell'Aduc poiche' le espressioni contenute nel forum non sono diffamatorie e perche' il gestore Aduc ha – correttamente – operato su segnalazione.

Tutto cio' premesso, l'Aduc come sopra rappresentata e difesa chiede che il Collegio adito voglia:

In tesi, rigettare tutte le istanze formulate dal reclamante e confermare l'impugnata ordinanza;

In ipotesi, riformare l'impugnata ordinanza ordinando la rimozione delle sole frasi ritenute lesive dell'onore e del decoro dei reclamanti.

Con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Elenco allegati:

- 1) Tribunale di Firenze, Ordinanza del 22 febbraio 2010 nel procedimento n. 899/2010;
- 2) Tribunale di Firenze in composizione collegiale, ordinanza del 22 aprile 2010 nel procedimento di reclamo n. 17766/2010;
- 3) Tribunale di Isernia, Ordinanza di archiviazione del 04.06.2010;
- 4) Forum “megatrends pomezia” aggiornato al 6 settembre 2010;
- 5) Fascicolo di parte di primo grado

Firenze, 6 settembre 2010

Avv. Claudia Moretti

Avv. Emanuela Bertucci